FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO, INTERVENTI PER SETTORI IN CRISI E NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS

Art. 2

La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennita' economica di malattia e di maternita' opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

Versione in vigore dal 1 novembre 1987, non più in vigore dal 31 dicembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS
Estremi	Decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-proroga-degli-sgravi-contributivi-442-1987/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it